



**CITTÀ DI
CASTELVETRANO
SELINUNTE**

Provincia di Trapani

Palazzo Comunale - Piazza Matteotti n° 8
91022 Castelvetro (TP) - tel. 0924/909501 - 0924/909500
fax: 0924/932573

Dirigente: Dott. Paolo Natale e.mail:poliziamunicipale@comune.castelvetro.tp.it
Responsabile: Comm. Capo Giovanni BILLERI

Corpo Polizia Municipale

**Unità Operativa
POLIZIA
AMMINISTRATIVA
E ANNONARIA**



Provvedimento n. 227 del 29.12.2014

IL DIRIGENTE

VISTO il verbale n. 91/11 del 10/01/2013, elevato a carico del sig. **CRIMI FRANCESCO**, con il quale personale militare della Legione Carabinieri Sicilia - Stazione di Castelvetro, hanno accertato in data 06/01/2013 alle ore 03:43, in Castelvetro presso l'esercizio pubblico denominato "**BACI**" di Crimi Francesco, sito nella via D'Alessi n. 15/B, la violazione di cui all'art 180 Regolamento del T.U.L.P.S., poiché titolare di autorizzazione amministrativa di tipo "B" n. 20 del 23/12/2009, rilasciata dal comune di Castelvetro, esercitava l'attività non tenendo esposta nel locale in luogo visibile al pubblico la tariffa dei prezzi.

RILEVATO che la responsabilità, per quanto rilevato dal citato verbale, è da ascrivere a :

Cognome : CRIMI	Nome : FRANCESCO
Nato il 25/10/1988	A CASTELVETRANO
Residente a CASTELVETRANO	Via RAGUSA N. 21

In quanto esercitava l'attività, non tenendo esposta nel locale, in luogo visibile al pubblico, la tariffa dei prezzi

VISTA la nota del 30/08/2013 della Legione Carabinieri Sicilia - Stazione di Castelvetro, pervenuta in questo Comando in data 09/09/2013 con prot. di sett. n. 7068; con la quale si comunica che il sig. Crimi Francesco non ha fatto pervenire alcuna quietanza di avvenuto pagamento della sanzione amministrativa entro i termini stabiliti in violazione all'art. 180 del T.U.L.P.S.

VISTA la delibera di G.M. n.277 del 20/06/2014, con la quale i procedimenti relativi alle sanzioni amm./ve sono stati attribuiti al 2° servizio - Nucleo di Polizia Amministrativa e Annonaria del settore P.M.

ESAMINATA la memoria difensiva del 12/02/2013 a firma del sig. CRIMI Francesco;

ESAMINATE le controdeduzioni dedotti dai Carabinieri della Stazione di Castelvetro in data 29/04/2013;

VISTO l'art. 180 del T.U.P.L.S.

NON ACCOGLIE

Il ricorso presentato in data 12/02/2013 dal sig. Crimi Francesco, **in quanto l'art.180 del T.U.L.P.S. impone ai pubblici esercenti di tenere esposte in luogo visibile al pubblico la tariffa dei prezzi praticati all'interno del locale delle bevande e degli alimenti posti in vendita. Si fa notare che all'atto della contestazione il trasgressore dichiara: " NULLA " e sottoscrive il processo verbale stilato dai Carabinieri**

CONFERMA



**CITTÀ DI
CASTELVETRANO
SELINUNTE**

Provincia di Trapani

Palazzo Comunale - Piazza Matteotti n° 8
91022 Castelvetro (TP) - tel. 0924/909501 - 0924/909500
fax: 0924/932573

Corpo Polizia Municipale 

**Unità Operativa
POLIZIA
AMMINISTRATIVA
E ANNONARIA**



Dirigente: Dott. Paolo Natale e.mail:poliziamunicipale@comune.castelvetro.tp.it
Responsabile: Comm. Capo Giovanni BILLERI

Che il processo verbale n. 91/11 del 10/01/2013, elevato dai Carabinieri appartenenti alla Stazione di Castelvetro, nei confronti dell'esercizio pubblico denominato Pub " BACI " di Crimi Francesco, per non tenere esposta nel locale, in luogo visibile al pubblico, la tariffa dei prezzi, è legittimo e fondato; **RILEVATA** la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

ESAMINATI gli atti e tenuto conto delle circostanze, dell'azione svolta dai responsabili, dell'entità e della gravità della violazione, ai fini della quantificazione della sanzione da ascrivere;

CONSIDERATO che il contravventore non si né avvalso della facoltà di estinguere con effetto liberatorio la sanzione per l'illecito contestato, mediante pagamento in misura ridotta entro il termine di 60 giorni della notifica e che nessuna comunicazione d'avvenuto pagamento è pervenuta a questo Ente fino alla data odierna;

VISTA la legge 24 Novembre 1981, n. 689 ed il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571;

ORDINA

Al sig. **CRIMI FRANCESCO**

Quale: trasgressore della violazione sopra indicata, meglio sopra generalizzato

il pagamento della somma di **€ 320,00 (euro TRECENTOVENTI)** quale sanzione per la violazione dell'art. 180 del T.U.L.P.S.

INGIUNGE

Allo stesso, di versare la somma di € 320,00, entro 30 giorni dalla notificazione del presente atto, utilizzando il conto corrente postale n.12124913, intestato al Comune di Castelvetro - Tesoreria Comunale, indicando nella causale la data e il numero del verbale:

Sanzione amministrativa:	Euro	308,00
Spese di accertamento e notificazione:	Euro	10,00
Bolli:	Euro	2,00
Per complessive	Euro	320,00



**CITTÀ DI
CASTELVETRANO
SELINUNTE**

Provincia di Trapani

Palazzo Comunale - Piazza Matteotti n° 8
91022 Castelvetro (TP) – tel. 0924/909501 – 0924/909500
fax: 0924/932573

Dirigente: Dott. Paolo Natale e.mail:poliziamunicipale@comune.castelvetro.tp.it
Responsabile: Comm. Capo Giovanni BILLERI

Corpo Polizia Municipale 

**Unità Operativa
POLIZIA
AMMINISTRATIVA
E ANNONARIA**



Dell'avvenuto pagamento dovrà essere data tempestiva comunicazione al Comando Polizia Municipale di Castelvetro, tramite esibizione della quietanza di pagamento,

Avverso il presente atto è ammessa opposizione innanzi al Giudice di Pace di Castelvetro, da presentarsi entro 30 giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 22 legge 24 novembre 1981, n. 689. L'opposizione non interrompe i termini, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

Nel caso di inadempimento, si darà corso alla riscossione coattiva a termini dell'art. 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il presente provvedimento dovrà essere notificato al sig. **CRIMI FRANCESCO**, in qualità di trasgressore della violazione sopra indicata, **alla Legione Carabinieri Sicilia – Stazione di Castelvetro**, Al Sig. **Sindaco** e all'**Albo on line** del Comune di Castelvetro per la pubblicazione.

Il responsabile dell'U.O.

Comm. Giovanni BILLERI

IL DIRIGENTE

Dott. Paolo Natale